

N. 195 del 02.12.2004

**OGGETTO: Servizi pubblici a domanda individuale. Definizione dei costi complessivi e delle tariffe e contribuzioni – Anno 2005.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che il decreto legge 786/1981, ha regolamentato i servizi pubblici individuali erogati dagli Enti Locali, affermando il principio in base al quale si deve chiedere una contribuzione agli utenti, anche a carattere non generalizzato.

Rilevato che per i servizi a domanda individuale il livello minimo di copertura dei costi è stabilito nella misura del 36%.

Preso atto che gli enti locali che non hanno dichiarato il dissesto e che dalla tabella dei parametri rilevati dal conto consuntivo non risultano in condizioni strutturalmente deficitarie, non hanno l'obbligo di conseguire i livelli minimi di copertura del costo dei servizi.

Preso atto, altresì, dell'obbligo di definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe o contribuzione e da entrate specificamente destinate. Con lo stesso atto devono essere determinate le tariffe e le contribuzioni.

Dato atto che vengono confermate le tariffe per l'anno 2005, stabilite con le seguenti deliberazioni :

Del di G.C. n. 148 del 30/09/2004 (pesa pubblica)  
Del di G.C. n. 139 del 18/09/2003 (mensa)

che assicurano comunque il 36% dei costi fatti salvi l'applicazione di nuove tariffe per servizi regolamentati ex novo.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato reso ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

### **D E L I B E R A**

- 1) di confermare le tariffe già approvate con le deliberazioni in premessa citate dando atto che comunque viene assicurata la copertura contributiva minima del 36% sui costi;
- 2) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di rito a tergo riportati;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).